

Sentenza della Corte costituzionale n. 30/2017.

Materia: lavori pubblici, contratti pubblici.

Parametri invocati: articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Rimettente: Corte d'appello di Catanzaro.

Oggetto: articolo 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure – Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali).

Esito: illegittimità costituzionale.

La Corte d'appello di Catanzaro ha sollevato, in via incidentale, nel corso di un giudizio di impugnazione di una sentenza arbitrale, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione, nella parte in cui tale norma *“nello stabilire che i collegi arbitrali, per la risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati nel territorio regionale, siano composti da due magistrati, da due funzionari della regione (uno tecnico ed uno amministrativo), nominati dal presidente della regione, e da un libero professionista, nominato dall'appaltatore, determina con tale composizione una evidente disparità di trattamento tra la posizione dell'ente locale committente, quando esso sia diverso dalla regione, rispetto all'altro contraente che può includervi un professionista di propria fiducia”*. Secondo il giudice rimettente, il collegio arbitrale cui i Comuni avevano demandato la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto era stato composto in maniera anomala, in quanto costituito secondo i criteri di cui alla disposizione oggetto di censura, che non prevede la possibilità di nomina di un arbitro per il soggetto committente qualora esso sia rappresentato da un ente pubblico diverso dalla Regione. Il medesimo giudice *a quo*, quindi, adduceva a fondamento di tale censura la violazione dei dettati di cui agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità, per assenza di motivazione, della censura sollevata con riferimento all'articolo 117 Cost., accogliendo invece la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della l.r. Calabria 18/1983, sollevata con riferimento all'articolo 3 Cost., dichiarandone la fondatezza nel merito nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale diverso dalla Regione. Infatti, così come i giudici costituzionali avevano già avuto modo di affermare nella sentenza 33/1995, in siffatte questioni di legittimità costituzionale, dirimente si rivela la natura dell'arbitrato, che, secondo quanto statuito dagli articoli 806 ss. c.p.c., costituisce un modo di risoluzione delle controversie cui le parti possono decidere di ricorrere, nei limiti ivi stabiliti, e che si qualifica, a tutti gli

effetti, come strumento alternativo al ricorso all'autorità giudiziaria. Da tale assunto deriva pertanto, secondo la Corte, che *“una legge la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico e uno privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto secondo cui, se è dato a una delle parti la possibilità di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte”*. Nondimeno, tale condizione, posta a garanzia della parità fra le parti e della terzietà del collegio arbitrale, non può ritenersi soddisfatta dall'attribuzione di tale facoltà di designazione di due componenti il collegio esclusivamente in capo all'ente regionale, dal momento che in tal modo non si supplisce affatto all'esigenza di garantire specifica rappresentanza processuale all'ente parte della controversia che sia diverso dalla Regione. Ne consegue una palese violazione del principio di eguaglianza, con conseguente disparità di trattamento fra il soggetto appaltatore e l'ente locale committente, entrambi parti della controversia arbitrale. La Corte costituzionale ha accolto dunque la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente all'articolo 15 della l.r. Calabria 18/1983, dichiarando assorbite le altre censure sollevate con riguardo all'articolo 24, commi primo e secondo, della Costituzione.